

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 13/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 14 aprile 2012 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della cinquantanovesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 2.123,02 euro a titolo di commissioni ed oneri corrisposti e non maturati.

L'intermediario, costituitosi, segnala: che parte attrice ha provveduto ad estinguere il finanziamento corrispondendo la somma di € 14.940,94 come da conto di estinzione anticipata del prestito chiuso a decorrere dal 01/08/2017; che in sede di estinzione anticipata, si è provveduto a rimborsare i costi c.d. recurring, come risulta in maniera dettagliata dal conteggio estintivo; di aver deciso di rimborsare l'ulteriore somma di € 177,92 (corrispondente al rimborso secondo il metodo del pro rata temporis delle spese di istruttoria); in merito alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per la quota parte non goduta, che la compagnia di Assicurazione ***** ha comunicato, con nota del 22/02/2019, di aver rimborsato l'importo di € 305,39 tramite bonifico bancario regolarmente eseguito in data 12/09/2017; di aver deciso di riconoscere in favore di parte attrice l'importo di € 349,67 , a titolo di ulteriore ristoro pro rata temporis del premio assicurativo per la quota parte non goduta. Tale importo di sarebbe comprensivo delle spese di istruttoria calcolate secondo il metodo del pro rata temporis, nonché della restante parte del premio assicurativo rischio vita e delle spese sostenute per la presentazione del ricorso de quo (€ 20,00).



Deduce inoltre l'intermediario che, nel caso di specie, rientrano tra i costi fissi, non oggetto di restituzione pro quota in caso di estinzione anticipata, i seguenti oneri: commissioni finanziarie, commissioni intermediario del credito, spese di istruttoria, imposte e tasse. Tali oneri sarebbero strettamente e manifestamente connessi alle necessarie attività che vengono poste in essere nella fase di instaurazione della pratica di finanziamento e che si esauriscono con la fase di erogazione dell'importo totale del credito in favore del Cliente. Pertanto, sostiene la convenuta, non costituiscono oggetto di rimborso in fase di estinzione anticipata.

Chiede il rigetto del ricorso o la dichiarazione di cessata materia del contendere.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il



consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene di accogliere la domanda restitutoria con riguardo alla voce di costo “istantanea” corrispondente alle “commissioni finanziaria” per 544,82 euro ed alla voce di costo corrispondente alla “commissione intermediario del credito” per 244,07 euro.

Con riferimento alle altre domande, è prova in atti che l’intermediario abbia già provveduto a restituire, dopo la presentazione del ricorso, un importo corrispondente a quanto dovuto per le altre commissioni calcolato secondo il criterio proporzionale e comprensivo anche delle spese di presentazione del ricorso. Quanto agli oneri assicurativi, l’intermediario, con dichiarazione non contestata dal ricorrente e che può essere valorizzata quale ricognizione di debito, riferisce che la competente compagnia ha già provveduto alla restituzione di un importo corrispondente a quanto dovuto in applicazione del criterio lineare.

Preso atto delle restituzioni già intervenute, pari nel complesso ad euro 1.484,66, il Collegio dichiara l’intermediario ancora tenuto al pagamento di 788,11 euro.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 788,11.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI